

Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza

Documento Sulle Anticipazioni

(Il “Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza”, iscritto al nr. 153 dell’Albo tenuto presso la COVIP, è stato istituito da Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. ed è gestito da Aviva Vita S.p.A. impresa appartenente al Gruppo Aviva PLC)

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

“Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza”

Aviva Vita S.p.A., Società che gestisce il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Nel presente documento vengono indicate le modalità operative, i casi e le limitazioni relative alle anticipazioni esercitabili dall'Aderente ad una forma pensionistica complementare.

La richiesta di anticipazione, con allegata la documentazione richiesta deve:

- pervenire al Fondo Pensione per il tramite del Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviata direttamente al Fondo Pensione, Via A. Scarsellini n. 14 - 20161 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° giugno 2017.

1. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE

CASI E LIMITAZIONI	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
<p>spese sanitarie, conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari*, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.</p> <ul style="list-style-type: none">- in qualsiasi momento- per un importo non superiore al 75% del capitale maturato	<p><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u> la documentazione necessaria sarà la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;• Copia della dichiarazione della Struttura pubblica competente o del medico curante attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sanitarie;• Copia delle fatture attestante le spese sostenute – da non oltre sei mesi - per sé o per il coniuge e i figli, o i preventivi di spesa di operatori specializzati (in questo caso allegare apposita dichiarazione sottoscritta riportante l'impegno a fornire le relative fatture entro quattro mesi dalla liquidazione e produrre, in seguito, appena disponibili e comunque non oltre quattro mesi dalla liquidazione, le fatture relative.);• Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi non dedotti relativi all'anno in corso e all'anno precedente. <p><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u>, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di anticipazione, anche la seguente documentazione:</p>

* Si ritengono straordinari tutti quegli interventi o terapie, che, per la loro non abitualità, gravità ed importanza, anche sotto il profilo economico, esulino dalle ordinarie cure mediche.

	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di codice IBAN dell'Aderente; • recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell'Aderente; • Copia di un documento di identità in corso di validità. <p>L'anticipazione deve essere richiesta entro 6 mesi dalla data di sostenimento della spesa.</p>
<p>acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.</p> <ul style="list-style-type: none"> - decorsi 8 anni ^(nota 1) dall'iscrizione ad una forma pensionistica - per un importo non superiore al 75% del capitale maturato 	<p><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u> la documentazione necessaria sarà la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato; • Copia dell'atto notarile di acquisto. Tra la data del Rogito e la data richiesta non devono essere trascorsi oltre sei mesi; • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile; • Dichiarazione attestante la destinazione a prima casa dell'abitazione; • Eventuale copia del Contratto preliminare riservandosi di allegare successivamente, non appena disponibile, il Contratto notarile definitivo (in tal caso allegare apposita dichiarazione sottoscritta riportare l'impegno a fornire il relativo rogito entro quattro mesi dalla liquidazione); • In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela; • Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi non dedotti relativi all'anno in corso e all'anno precedente. • In caso di acquisto in cooperativa, produrre in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio nonché il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio; • In caso di costruzione in proprio occorre produrre in via immediata la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori; • In presenza di cessione di quote dello stipendio, produrre apposita dichiarazione sottoscritta dalla Finanziaria.

	<p><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u>, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta anticipazione, anche la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di codice IBAN dell'Aderente; • recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell'Aderente; • Copia di un documento di identità in corso di validità. <p>Nell'eventualità in cui sia stato consegnato l'atto preliminare di compromesso, entro 4 mesi dall'anticipazione dovrà essere presentato l'atto notarile di acquisto e certificato di residenza che attesti che l'immobile è stato effettivamente adibito a prima abitazione; nel caso in cui la data fissata per il rogito risultasse oltre tale termine, si richiede di darne notizia alla Compagnia.</p> <p>L'anticipazione è concessa in relazione ad acquisizioni perfezionate nei 6 mesi precedenti la richiesta.</p>
<p>Realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a),b), c) e d) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “interventi di manutenzione ordinaria”, ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; • “interventi di manutenzione straordinaria”, ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; • “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 	<p><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u> la documentazione necessaria sarà la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato; • Copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali); • Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; • In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, allegare certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela; • Copia delle fatture/bonifici attestanti le spese sostenute da non oltre sei mesi o i preventivi di spesa (in questo caso allegare apposita dichiarazione sottoscritta riportante l'impegno a fornire le relative fatture entro quattro mesi dalla liquidazione e produrre in seguito, appena disponibili e comunque non oltre i quattro mesi, le fatture relative); • Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di Euro 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);

<ul style="list-style-type: none"> • “interventi di ristrutturazione edilizia”, ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. <ul style="list-style-type: none"> - decorsi 8 anni ^(nota 1) dall’iscrizione ad una forma pensionistica; - per un importo non superiore al 75% del capitale maturato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione che attesti la proprietà dell’immobile a titolo di prima casa di abitazione; • In presenza di cessione di quote dello stipendio, produrre apposita dichiarazione sottoscritta dalla Finanziaria; • Dichiarazione sottoscritta dall’Aderente con l’indicazione dei contributi non dedotti relativi all’anno in corso e all’anno precedente. <p><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u>, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di codice IBAN dell’Aderente; • recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell’Aderente; • Copia di un documento di identità in corso di validità. <p>L’anticipazione è concessa in relazione ad interventi perfezionati nei 6 mesi antecedenti la data della richiesta.</p>
<p>Ulteriori esigenze.</p> <ul style="list-style-type: none"> - decorsi 8 anni ^(nota 1) dall’iscrizione ad una forma pensionistica - per un importo non superiore al 30% del capitale maturato. 	<p><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u> la documentazione necessaria sarà la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato; • In presenza di cessione di quote dello stipendio, produrre apposita dichiarazione sottoscritta dalla Finanziaria; • Dichiarazione sottoscritta dall’Aderente con l’indicazione dei contributi non dedotti relativi all’anno in corso e all’anno precedente. <p><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u>, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di anticipazione, anche la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di codice IBAN dell’Aderente; • Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell’Aderente; • Copia di un documento di identità in corso di validità.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati degli interessi maturati nel tempo, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

Il limite, in caso di sole anticipazioni per ulteriori esigenze è del 30% della posizione complessiva dell’Aderente (incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo).

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

2. REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 Euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

3. TRATTAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella Fase di Accumulo, le anticipazioni per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Limitatamente al periodo transitorio 24 agosto 2016 – 24 agosto 2019, le anticipazioni per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o di realizzazione sulla prima casa di abitazione degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria/di restauro e di risanamento conservativo/di ristrutturazione edilizia e per ulteriori esigenze avanzate dagli Aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto-legge 189/2016 riportati all'indirizzo www.aviva.it nella sezione previdenziale della forma pensionistica e nel rispetto di quanto riportato nella successiva nota 1, vengono fiscalmente e giuridicamente equiparate alle anticipazioni per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni. Le somme oggetto di anticipazione che non rientrano nei casi di cui sopra, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

(nota 1) Per ragioni attinenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del Decreto-legge 189/2016 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*), alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze*), avanzate da parte degli Aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto-legge 189/2016, si applica, in via transitoria per il periodo **24 agosto 2016 – 24 agosto 2019**, quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a) (*anticipazioni per spese sanitarie*), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, **a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare**. Per effetto di tale disposto, quindi, fermi gli importi massimi richiedibili pari, rispettivamente, al 75% per le anticipazioni per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e per la realizzazione degli interventi di manutenzione e del 30% per ulteriori esigenze, le anticipazione in oggetto potranno essere richieste - nel corso del periodo transitorio e nel rispetto di quanto sotto riportato - dagli Aderenti residenti nei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 pubblicati all'indirizzo www.aviva.it nella sezione previdenziale della forma pensionistica, anche in assenza del requisito di iscrizione ad una forma pensionistica complementare da almeno 8 anni.

Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto tale disposizione si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

Tale disposizione può applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 del Decreto-legge 189/2016 ma rientranti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici in oggetto (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Aviva Vita S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_vita_spa@legalmail.it



Aviva Vita S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 155.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1676319 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 08701770151 Partita IVA 05930150015 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17860 del 09/09/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22/09/1988) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00075 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00009



Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza

(Il “Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza”, iscritto al nr. 153 dell’Albo tenuto presso la COVIP, è stato istituito da Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. ed è gestito da Aviva Vita S.p.A. impresa appartenente al Gruppo Aviva PLC)

Documento sul Regime Fiscale

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

“Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza”

Aviva Vita S.p.A., Società che gestisce il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 23 aprile 2018.

1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati dall'Aderente alle Forme Pensionistiche Complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Si specifica che, qualora l'Aderente sia iscritto a più Forme Pensionistiche Complementari, ai fini del calcolo della deduzione si deve tenere conto dei contributi complessivamente versati.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle Forme Pensionistiche Complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto della liquidazione della prestazione.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

2. REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE APERTO

I rendimenti del Fondo Pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

I proventi relativi alla parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 20 per cento applicata ad una base imponibile pari al 62,5 per cento dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

Il risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva - rettificato per tenere conto, in aumento, delle somme erogate per il pagamento delle prestazioni e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e, in diminuzione, dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme nonché dei redditi soggetti a ritenuta e dei redditi esenti o non soggetti ad imposta - il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato viene determinato in base a un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Sulla parte imponibile (ossia al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale del 20 per cento in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti) delle prestazioni pensionistiche comunque erogate, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento.

La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15 per cento di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9 per cento una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26 per cento applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I rendimenti finanziari, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26 per cento applicata ad una base imponibile pari al 48,08 per cento dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile. I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.

L'eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Parimenti, ai fini della tassazione, le quote di TFR, maturate entro il 31/12/2006 e successivamente conferite alle forme pensionistiche concorreranno ad incrementare convenzionalmente le posizioni individuali in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50 per cento del montante finale accumulato. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per montante finale accumulato deve intendersi il montante effettivamente esistente senza tener conto delle somme già erogate per anticipazione e non reintegrate.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi possono alternativamente richiedere:

- la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale (ivi compresa, dunque, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007), applicando anche sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 il regime tributario vigente al 31 dicembre 2006;
- mantenere la distinzione fra il maturato prima e dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252/2005, applicando al primo la disciplina fiscale vigente al 31 dicembre 2006 e sul secondo il nuovo regime.

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23 per cento.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa in vigore dal 2007 prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15 per cento sull'ammontare imponibile, ridotta progressivamente fino al 9 per cento di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione:

- anticipazioni (per un importo massimo pari al 75 per cento) richieste dall'Aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

- anticipazioni (per un importo massimo pari al 75 per cento) richieste ai sensi dell'Art. 48, comma 13-bis del Decreto-legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 (*interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*) e nel rispetto dell'Articolo 1, comma 1 e comma 2, dagli **Aderenti residenti nei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del Decreto-legge 189/2016** nel periodo transitorio compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2019, **per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia;**
- anticipazioni (per un importo massimo pari al 30 per cento) richieste ai sensi dell'Art. 48, comma 13-bis del Decreto-legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 (*interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*) e nel rispetto dell'Articolo 1, comma 1 e comma 2, dagli **Aderenti residenti nei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del Decreto-legge 189/2016** nel periodo transitorio compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2019, **per ulteriori esigenze;**
- riscatti parziali (fino al 50 per cento della posizione individuale maturata) determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa dell'Aderente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi/beneficiari a causa della morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 252/2005.

4. REGIME FISCALE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

La parte imponibile della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, le somme erogate a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono imputate, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Peraltro l'Aderente può decidere di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria.

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza

Documento sulle Rendite

(Il “Fondo Pensione Aperto ubi previdenza”, iscritto al nr. 153 dell’Albo tenuto presso la COVIP, è stato istituito da Aviva assicurazioni Vita S.p.A. ed è gestito da Aviva vita S.p.A. impresa appartenente al Gruppo AVIVA PLC)

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

“Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza”

Aviva Vita S.p.A., Società che gestisce il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° giugno 2017.

Prestazioni in forma periodica

I Fondi Pensione possono erogare prestazioni in capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, la parte rimanente della prestazione dovrà essere erogata sotto forma di rendita.

La posizione individuale dell'Iscritto maturata nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene impiegata in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

L'Impresa di assicurazione, a richiesta dell'Aderente/Assicurato potrà, alternativamente, erogare le prestazioni periodiche nella forma di:

- rendita annua vitalizia immediata rivalutabile;
- rendita immediata annua vitalizia rivalutabile reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente/Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente/Assicurato stesso, alla persona da lui designata denominata Reversionario;
- rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; detta rendita per i primi anni è corrisposta all'Aderente/Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata denominata Beneficiario e, successivamente all'Aderente/Assicurato finché è in vita.

La rendita, indipendentemente dalla forma prescelta, può essere frazionata in rate dello stesso importo con cadenza semestrale o trimestrale o bimestrale anziché essere corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno. Detto frazionamento non può essere modificato nel corso della sua erogazione.

Le percentuali del premio trattenute dalla Compagnia per far fronte ai costi gravanti sul contratto per le spese di amministrazione e di erogazione della rendita sono pari alle seguenti:

- 1% per frazionamento annuale del pagamento della rendita;
- 1,15% per frazionamento semestrale del pagamento della rendita;
- 1,45% per frazionamento trimestrale del pagamento della rendita;
- 1,75% per frazionamento bimestrale del pagamento della rendita.

A tali costi vanno aggiunti Euro 2,58 come caricamento fisso per ogni rata di rendita.

I coefficienti di conversione attualmente in vigore, - dipendenti dall'età dell'Assicurato all'epoca della conversione, dall'anno di nascita, dal frazionamento della rendita prescelto nonché - limitatamente alle Adesioni collettive ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Art. 30-bis del Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n. 198 e alle Adesioni precedenti alla data del 21/12/2012 - dal sesso dell'Aderente - nonché le condizioni e modalità di erogazione delle rendite sono contenuti nell'Allegato n°3 al Regolamento del Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza.

Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Regime Fiscale delle prestazioni in forma periodica

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.

I proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.

Aviva Vita S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_vita_spa@legalmail.it

Aviva Vita S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 155.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1676319 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 08701770151 Partita IVA 05930150015 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17860 del 09/09/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22/09/1988) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00075 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00009

